



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della *conoscenza*

Dirigenti Scolastici Piemonte

Notiziario n 1. 26 settembre 2011

Nei giorni scorsi 13-14 settembre, con la presenza di Gianni Carlini, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici FLC CGIL, si sono tenute riunioni con i dirigenti scolastici della struttura di comparto, i responsabili FGL provinciali e regionali ed un seminario con PROTEO di DS e DSGA sui problemi dell'inizio dell'anno.

Vi elenchiamo alcuni dei temi trattati e le proposte di FLCGIL:

1. FONDO DI GARANZIA E SOLIDARIETÀ PER I DS
2. CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
3. DIMENSIONAMENTI E PROVVEDIMENTI DELLA MANOVRA DI LUGLIO
4. MANCATI FINANZIAMENTI PER I VICARI.
5. VISITE FISCALI
6. COME ORGANIZZARE LE SUPPLENZE BREVI
7. IL PROBLEMA INVALSI

- Inoltre è stato illustrato dal segretario regionale RUDI ASCHIERO e da Claudio INNAMORATO lo stato della situazione del provvedimento 'salvaprecari' proposto da Cota e dall'ASS. CIRIO.

1. Dirigenti scolastici: al via il Fondo di Solidarietà e Garanzia per gli iscritti alla FLC CGIL

In un momento di grande difficoltà nell'azione di tutti i Dirigenti scolastici che credono in una scuola statale di qualità, abbiamo deciso di attivare un nuovo strumento quale ulteriore sostegno al loro operato. L'adesione al fondo per il 2011 entro il 31 ottobre 2011.

È un momento di grande difficoltà nell'**azione** di tutti i Dirigenti scolastici che credono in una scuola statale di qualità e perseguono gli obiettivi di un'**efficace ed efficiente scuola autonoma**, così ben delineati dal DPR 275/99. L'azione del dirigente si scontra ogni giorno nei mille ostacoli frapposti alla sua azione dal MIUR e da questo governo. Questa fase che sta vivendo la scuola pubblica, caratterizzata dalla sottrazione continua di risorse professionali ed economiche e da un quadro incerto nei riferimenti normativi e nelle indicazioni di gestione, espone continuamente i dirigenti scolastici al rischio di errori e di contenziosi.

Il nostro sindacato continua a essere al fianco di tutti gli operatori che faticosamente difendono il servizio pubblico e per questo ha deciso di ampliare le iniziative per la tutela degli iscritti con l'istituzione di **un fondo di solidarietà e di garanzia per i Dirigenti scolastici iscritti alla FLC CGIL**. Sarà così possibile assicurare un sostegno economico in caso di danni subiti dal dirigente in conseguenza del suo lavoro e che non siano coperti dall'assicurazione. Il fondo, inoltre, potrà svolgere un'importante funzione di promozione dello sviluppo culturale e professionale consentendo di individuare i problemi più ricorrenti e complessi e proponendo attività di formazione e suggerimenti e indicazioni.

L'adesione al fondo per l'anno 2011 dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2011.

Per quanto riguarda i D.S. del Piemonte, vi sarà inviata entro la settimana una e-mail con la specificazione delle modalità di pagamento della quota 2011 alle strutture provinciali. Nel frattempo ognuno può iscriversi al fondo secondo le modalità indicate nella lettera che segue.

Si allega la lettera del Presidente del Comitato del Fondo che illustra le caratteristiche dello stesso e il link per i moduli di adesione/conferma.

Carissima/o collega,
carissima/o compagna/o,

La FLC Cgil ha istituito il "Fondo di solidarietà e di garanzia" per i Dirigenti Scolastici iscritti alla FLC Cgil. D'ora in avanti i Dirigenti Scolastici iscritti alla FLC Cgil e che con poca spesa annuale (15 euro) aderiranno al Fondo, potranno contare su di una forma concreta di aiuto da parte della loro Organizzazione sindacale, qualora dovessero incorrere in multe e sanzioni pecuniarie, in ragione del lavoro che si svolge, non rimborsabili dalla nostra Assicurazione UNIPOL, di cui godiamo gratuitamente in quanto iscritti, e/o da nessun'altra Assicurazione personale.

La complessità del nostro lavoro non ha pari in termini di esposizione sociale e di esposizione al rischio nel panorama della Dirigenza pubblica.

Di ciò si è fatta carico tutta l'Organizzazione che, con questa iniziativa, si conferma come il Sindacato che più mostra consapevolezza del nostro ruolo e vicinanza ai Dirigenti Scolastici.

Il fondo, infatti, non è alimentato solamente dalle quote degli aderenti ma da un pari importo maggiorato del 10% a carico della FLC Cgil.

In caso di necessità, se si risulta iscritti alla FLC Cgil e aderenti al fondo nel momento in cui si verifica un fatto di cui si chiede il ristoro, interviene il Comitato di gestione del fondo che può venire incontro fino ad un massimo di 3000 euro, secondo le disponibilità di cassa e secondo le condizioni contenute nelle linee guida dettate dall'Organizzazione.

Non possiamo che essere contenti di questa novità perché la FLC Cgil in questo modo mostra coi fatti di cogliere la specificità della nostra categoria dirigenziale nell'ambito delle professionalità scolastiche, ne riconosce il grande spessore di responsabilità, si sente "coinvolta" nei nostri problemi.

Ma vi è anche un aspetto culturale e sindacale che non va sottovalutato: il fondo si farà carico, ove ve ne siano le disponibilità finanziarie, una volta data priorità ai rimborsi eventuali, di promuovere consulenze specifiche attinenti alla complessità del nostro lavoro. E poiché il nostro lavoro è a tutto tondo e spazia su tutto lo "scibile" scolastico, necessariamente di tali consulenze trarranno beneficio non solo i Dirigenti Scolastici ma l'Organizzazione tutta intera. E ciò è motivo di orgoglio per noi, perché non ci sentiamo solo Dirigenti ma ci sentiamo Dirigenti appartenenti, da un lato, al grande mondo della cultura quale è il mondo della conoscenza e, da un altro lato, al mondo confederale che porta con sé inevitabili contenuti di parte (dalla parte dei più deboli) e fondamentali contenuti universali (i diritti dell'intero mondo del lavoro che parla alla società e non solo a se stesso).

La Segreteria nazionale e la Struttura di Comparto dei Dirigenti Scolastici hanno voluto, in questa prima fase di avvio di questa bellissima esperienza, proporre al Comitato di gestione del Fondo di cui faccio parte che assumessi la Presidenza del Comitato stesso.

Il Comitato di gestione, che è composto da me e da altri Dirigenti Scolastici di valore, quali sono Anna Di Monaco di Campobasso, Federico Marucelli di Firenze e Antonino Titone di Roma, seguendo le indicazioni della Segreteria Nazionale e della nostra Struttura di Comparto, mi ha dunque designato Presidente.

Ho accettato perché ritengo che tale iniziativa segni uno dei risultati più brillanti della nostra dirigenza politica e di comparto e perché i nostri Dirigenti Scolastici stanno dimostrando, in questi periodi calamitosi per la democrazia e per i valori in cui crediamo, che nessuno sforzo dobbiamo risparmiarci per salvare la nostra scuola e ricreare le condizioni affinché le proposte nostre possano passare.

A noi non rimane che congratularci vicendevolmente per questo magnifico risultato e ci aspettiamo una grande e rapida adesione da parte di tutti i nostri iscritti.

Nell'abbracciarvi auguro a tutti buon lavoro

Il Presidente del Comitato di Gestione
del Fondo di Solidarietà e Garanzia dei Dirigenti Scolastici
della FLC Cgil
(Armando Catalano)

<http://www.flcgil.it/files/pdf/20110921/adesione-fondo-solidarieta-dirigenti-scolastici-adesione-2011.pdf>

2. Contrattazione di scuola: linee guida 2011/2012

Come accaduto lo scorso anno, la FLC CGIL nazionale pubblica le **linee guida sulla contrattazione di istituto**, strumento utile per RSU e Dirigenti scolastici, alla luce degli **interventi legislativi, confusi e lesivi** delle prerogative sindacali oltre che dell'autonomia scolastica, messi in campo in questi ultimi tre anni. La stagione contrattuale nelle scuole si apre in una condizione molto difficile: il blocco dei contratti nazionali ed il congelamento del salario accessorio previsto dalla manovra 2010, è stato allungato fino al 2014. Ciò significa che gli attuali contratti nazionali non saranno rinnovati prima del 2015.

La contrattazione integrativa, quindi, rappresenta in questa fase uno spazio contrattuale fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e il loro salario.

Il Decreto 150/2009 e la contrattazione integrativa

Gli elementi di contraddizione e di illegittimità che abbiamo sollevato fin dalla emanazione del DLgs 150/2009, e confermati dalla giurisprudenza, sono ancora presenti e sono alla base dei tentativi del Ministro di forzare le norme attraverso le molte circolari ministeriali emanate negli ultimi mesi.

Infatti:

- il decreto 150/09 stabilisce che: "Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro". Stante il blocco dei contratti, è del tutto evidente che questa previsione non è applicabile
- la definizione da parte della Commissione nazionale per la valutazione (Civit) dei modelli di misurazione e di valutazione, allo stato, non è stata effettuata nella scuola
- non sono previsti nella legge gli organismi indipendenti di valutazione per la scuola.

Nonostante tutti gli sforzi del Ministro per cercare di rendere applicabile la riforma *epocale*, è bene sottolineare che analogamente allo scorso anno, **fintanto che non saranno rinnovati i contratti nazionali gran parte delle disposizioni in essa contenute sono inapplicabili.**

Il Decreto legislativo correttivo n. 141/ 2011

Il ministro Brunetta è così consapevole che *il problema* è la vigenza del contratto nazionale e l'impossibilità di modificarlo che ha messo a punto, nei mesi scorsi, un decreto correttivo.

Il decreto correttivo n. 141/2011 pubblicato in GU nel mese di agosto essenzialmente interviene su:

1. art. 65 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DLgs n. 150/09, che viene interpretato retroattivamente
2. art. 19 commi 2, 3, 31 sempre del DLgs n. 150/09, dove si interviene con una norma transitoria.

Vediamo in dettaglio gli effetti di queste due norme.

1. L'interpretazione retroattiva riguarda sia la contrattazione nazionale che integrativa. Infatti si stabilisce che si applicano dalla tornata successiva a quella in corso esclusivamente le disposizioni contenute nel decreto 150/09 relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre le altre si applicano immediatamente.
Praticamente il decreto correttivo è stato costruito per aggirare il blocco dei contratti stabilito dallo stesso governo e stabilire un principio di retroattività delle norme (di dubbia legittimità costituzionale) che tenta di fare strame della contrattazione integrativa e nazionale.
2. si stabilisce che la differenziazione retributiva prevista dall'art. 19 (classifica dei dipendenti) si applica a partire dalla prossima tornata contrattuale (quindi dal 2015) eccetto che in caso di eventuali economie aggiuntive.

Il contenuto dell'intervento legislativo è quindi certamente pesantissimo dal punto di vista del principio giuridico che vuole accreditare, **ma assolutamente non risolutivo, anzi possiamo dire che è praticamente nullo.**

Infatti, il decreto Brunetta ha il suo punto di debolezza esattamente in quella che è la caratteristica principale: assimilare tutto il pubblico impiego alle norme in esso contenute senza distinzioni di professionalità o caratteristiche della prestazione lavorativa.

Quindi affermare, come si fa nella norma, che si applica *tutto* e che si deve adeguare *tutto* non risolve il problema sul *come* si applica nei vari comparti della PA. Questa opera di adeguamento può essere fatta, infatti, solo attraverso il CCNL. L'effetto è solo quello di attribuire agli organi di controllo (es. Ministero funzione pubblica) o ai singoli dirigenti e revisori dei conti l'interpretazione della norma e del contratto. Una discrezionalità inaccettabile.

Inoltre, c'è un contrasto irrisolvibile: il decreto Brunetta stesso stabilisce che la contrattazione integrativa si può svolgere solo nelle materie delegate dalla contrattazione nazionale, pena la nullità degli stessi contratti integrativi.

Quindi poiché l'intervento del 141/2011 non va a modificare i contenuti delle materie delegate dal CCNL al contratto di istituto, la contrattazione integrativa dovrà adeguarsi agli attuali contenuti dei contratti nazionali vigenti.

Ancora sottolineiamo che **vi sono anche forti sospetti di illegittimità costituzionale rispetto alla retroattività dei contenuti del decreto**. In tal modo, infatti, oltre a toccare diritti acquisiti che trovano la loro legittimazione dal CCNL, si infrange un principio fondamentale che sta alla base del decreto 165/01: la contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Se vi sono materie delegate alla contrattazione nazionale, solo da questa possono trarre legittimazione. Per la FLC CGIL il decreto Brunetta su tanti aspetti è lesivo anche dell'autonomia "nella scelta degli stili gestionali" e dunque della stessa Costituzione (art. 5 C.).

Il punto sulla contrattazione integrativa di scuola

Vediamo adesso perché nella scuola è pienamente esigibile la contrattazione integrativa su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL/07.

Il salario accessorio

La contrattazione sul riparto del fondo non viene messa in discussione da nessuno. La contrattazione sui compensi neanche. Del resto il principio di "corrispettività" (come precisato dalla stessa circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica) tra salario accessorio e prestazione, nella scuola è da sempre rispettato. Le diverse risorse contrattuali, infatti, sono tutte vincolate e destinate a retribuire prestazioni aggiuntive ed incarichi, non per dare salario indistinto né a pioggia. Anche nei compensi "forfetari" legati all'intensificazione e flessibilità è rispettato il principio della "corrispettività" perché neanche in questo caso si tratta di compensi che si danno a pioggia, ma connessi sempre, e caso per caso, a maggiori carichi di lavoro o disagio nell'orario di servizio obbligatorio.

Relazioni sindacali e organizzazione del lavoro docente e ATA

È il vero punto di conflitto. Un esempio per tutti: il caso dell'organizzazione degli uffici nel comparto scuola. Inaccettabile e illegittimo per la FLC CGIL, il tentativo di degradazione di alcune materie di contrattazione a mera informazione. In particolare in merito all'organizzazione del lavoro che rischia di diventare oggetto di uno scontro durissimo e con rischi, soprattutto nel comparto scuola, di una vertenzialità molto forte sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello nazionale.

Per la FLC CGIL le materie (previste all'art. 6 del CCNL/07) oggetto di contrattazione integrativa, sia nazionale che di scuola, non invadono affatto le competenze né della dirigenza del MIUR, né quelle specifiche della Dirigenza Scolastica (ovvero le misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché la direzione e l'organizzazione degli uffici) perché queste prerogative dirigenziali non sono mai state oggetto di contrattazione. Del resto (ma oggi sembra che nessuno lo voglia più tenere presente) nella stessa legge c'è anche una **norma specifica sulla dirigenza scolastica** (art. 25, comma 4 del DLgs 165/01 non modificato da Brunetta) che già prevedeva questa competenza sin dal 2001. Per 10 anni questa norma non è mai stata in contrasto con la contrattazione di scuola, chissà perché lo dovrebbe diventare ora, secondo le tesi di taluni.

Inoltre, nella scuola e diversamente da altri comparti pubblici, ci sono anche altre norme da rispettare come quelle sulle competenze degli organi collegiali (DLgs 297/94) e quelle più recenti sull'autonomia scolastica (in particolare l'art. 16 comma 2 del DPR n. 275/99).

Tutte norme che sono in vigore e che **non sono** state modificate dal decreto Brunetta.

La contrattazione di scuola, a parte le modalità di esercizio dei diritti sindacali e la sicurezza, si occupa sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna (tra i vari plessi e/o sedi), dei criteri di utilizzazione del personale, dell'organizzazione dell'orario di lavoro, della ripartizione delle risorse contrattuali e dei compensi del salario accessorio. Tutte materie che non invadono né le competenze del collegio docenti, che ha la titolarità su questioni didattiche e tecnico professionali né quelle del consiglio d'istituto sul funzionamento della scuola intesa, se vogliamo, come ufficio e cioè aspetti quali l'orario del servizio scolastico, il tempo scuola, il calendario scolastico, ecc. Certamente la contrattazione di scuola non invade le competenze "gestionali" del Dirigente scolastico che riguardano, ad esempio, i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alle cattedre, il conferimento dei vari incarichi, la predisposizione del piano delle attività (che, tra l'altro, per i docenti deve essere approvato dal collegio), l'orario individuale dei singoli docenti e del personale ATA, ecc... Solo che il Dirigente scolastico, nell'espletare le sue competenze e a differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi alle delibere degli Organi Collegiali per gli aspetti di funzionamento generale e per gli aspetti didattici (art. 16 c. 2 DPR 275/99), e deve attenersi poi ai criteri definiti nel contratto di scuola per gli aspetti riguardanti la mobilità, l'organizzazione del lavoro, l'orario, il salario accessorio (art. 6 del Ccnl/07).

Tutto questo era compatibile con il vecchio quadro normativo e lo rimane anche con il nuovo perché sostanzialmente immutato. Per cui non vi è alcun conflitto tra l'esigibilità della contrattazione di scuola per tutte le materie di cui all'art. 6 del Ccnl/07, ed il decreto Brunetta.

Il conflitto nasce solo perché c'è chi vuole dare una lettura sbagliata, tutta politica ed ideologica di tale decreto.

Certamente, in un contesto di babele di norme recenti confuse e contraddittorie, il Ccnl rimane l'unico punto di riferimento certo. Solo attraverso un patto di regole condivise e sottoscritte, il Dirigente scolastico può contare su un consenso ampio delle varie componenti scolastiche, concorrendo così al rispetto del principio costituzionale del "buon andamento dei pubblici uffici", della scuola nel nostro caso (art. 97 della Costituzione).

Assegnazioni a plessi del personale docente e ATA: l'intervento del MIUR

In questa situazione, il MIUR ci mette del suo. Infatti il 1 settembre scorso ha inviato alle scuole una nota ove si definiscono i criteri di assegnazione ai plessi del personale. Come abbiamo avuto modo di dire [riteniamo tale nota illegittima](#).

L'intervento del MIUR è improvvido e si muove assolutamente fuori dal contesto normativo. Per quanto ci riguarda la nota del MIUR non ha alcun valore giuridico e per tale ragione qualunque comportamento assunto, ancorché sulla scorta di tale nota, rappresenta comportamento antisindacale in quanto in contrasto con il contratto nazionale.

La FLC CGIL ha assunto, per ovvie ragioni, sul livello nazionale il contenzioso su tale questione: è in corso di predisposizione sia il ricorso al TAR che il ricorso per comportamento antisindacale contro il MIUR.

La FLC CGIL ha inoltre già contestato con una diffida gli interventi messi in atto dal MIUR perché imposti dalla Funzione Pubblica (su art. 3 e 15 OM n. 64 del 24 luglio 2011, nota prot. n. 6568 del 5 agosto 2011 su posti di DSGA, nota prot. n. 6900 sull'assegnazione del personale ai plessi e sedi) nella parti in cui si tenta di delegittimare la contrattazione integrativa regionale o di scuola.

La nostra iniziativa

Il risultato dell'iniziativa politica della FLC CGIL è stato, nello scorso anno, tangibile ed efficace: oltre il 90% dei contratti integrativi firmati entro dicembre 2010, coerenti con il contratto nazionale.

Tale risultato è stato il frutto sia di una impostazione rigorosa sull'analisi sia del contenuto del DLgs 150/2009 che del contratto nazionale sia di moltissime iniziative di formazione/informazione dedicate a RSU e dirigenti scolastici. In alcuni casi abbiamo avviato il percorso vertenziale. Percorso che proseguirà anche nell'anno in corso in quelle situazioni (e dobbiamo dire che non sono molte) in cui soprattutto per interpretazioni ideologiche senza fondamento si tenta di far passare l'idea che non si debba contrattare.

La FLC CGIL è impegnata a sostenere l'esigibilità e la legittimità della contrattazione di scuola ed il rispetto del CCNL/07 in tutte le scuole, valorizzando al massimo il raggiungimento di accordi sulle tematiche relative alle modalità di utilizzo del personale e alle condizioni e carichi di lavoro e contrastando, invece, tutti quei comportamenti che intendono escludere dalla contrattazione l'organizzazione del lavoro.

3. Riorganizzazione della rete scolastica. La posizione della FLC CGIL

I contenuti della Legge 111/2011

Da settembre 2012 dovranno sparire come scuole autonome le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado; si dovranno costituire esclusivamente Istituti comprensivi; il nuovo parametro dimensionale dei nuovi Istituti comprensivi dovrà essere di almeno 1000 alunni (ridotti a 500 per gli istituti siti nelle piccole isole e nei comuni montani); alle scuole secondarie di secondo grado viene conservato il parametro dimensionale 500/900 alunni; le scuole con meno di 500 alunni (ridotti a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani) saranno affidate ad un Dirigente scolastico reggente.

Le valutazioni della FLC CGIL

In occasione dell'approvazione della legge 111/11, ci siamo già espressi **negativamente** su queste misure per le seguenti **fondamentali ragioni**

- il dimensionamento deve riguardare solo quelle situazioni che si trovano al di fuori dei **parametri** 500/900 (sia in basso sia in alto) anche per evitare che possano esistere, per ordinamento e non per emergenza scuole con dimensioni tali che giustificano il ricorso alle reggenze
- la costituzione di **Istituti Comprensivi** così come è scritta nella finanziaria (almeno 1000 alunni per l'autonomia dei comprensivi) è assolutamente astratta e non tiene conto della complessità sociale e geografica del territorio. Cosa invece molto importante considerati i gradi di scuola di cui si parla e le fasce di età degli alunni interessati. Inoltre prefigura la costituzione di Istituti "mostri" la cui gestibilità è di dubbia efficacia. L'Istituto comprensivo nasce e si basa su un'idea di progetto didattico che fa della continuità tra il primo e il secondo ciclo un punto qualificante dell'intera struttura formativa e non può essere contraddetto da una concreta ingestibilità sul piano organizzativo che punta invece ad una moltitudine di plessi, piuttosto che ad una istituzione organicamente inserita nel territorio

- il **parametro 500/900 alunni** è, a nostro parere, ottimale per ottenere un servizio scolastico che raggiunga risultati pedagogici e didattici di qualità; per questo pensiamo vada esteso a tutti i gradi di scuola. Al di sotto dei 500 alunni debbono essere salvaguardate solo le scuole situate in particolare zone (es. comuni montani)
- si colpisce alla radice la stessa idea di **autonomia scolastica** dal momento che, con scuole ricostruite secondo le disposizioni della legge, si compromettono gravemente la progettualità, la vivibilità democratica, la partecipazione della docenza, del personale ATA, della stessa utenza
- la Dirigenza scolastica **cambia di natura**: al Dirigente scolastico viene attribuita una funzione meramente burocratica e amministrativa che non prevede interventi nella progettazione pedagogica e didattica e per la quale non serve il rapporto con il personale (a questo punto potrebbe andare in porto l'idea malsana che vuole il Dirigente scolastico reclutato non più dalla docenza ma da tutti i laureati assunti nel pubblico impiego)
- un piano di dimensionamento che applicasse gli automatismi stabiliti dalla legge produrrebbe un **impoverimento nelle scuole** in termini di nuovi tagli al personale (Dirigente scolastico, Docenti, DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) e indebolirebbe le scuole pubbliche a unico beneficio delle scuole private
- il dimensionamento che dovrà essere elaborato dalle Regioni entro dicembre 2011 **non consentirà un coinvolgimento degli utenti, del personale, degli Enti locali**: sarà il risultato di una consultazione "farsa" e di decisioni draconiane prese nel chiuso di qualche stanza regionale.

Già sappiamo che almeno quattro Regioni hanno impugnato tali misure, per conflitto di competenza, alla Corte Costituzionale.

La proposta alternativa della FLC CGIL

Al Governo che cerca di imporre l'accorpamento delle scuole per mere esigenze di risparmio, con l'effetto di ridurre l'offerta formativa e la sua articolazione e fruibilità sul territorio, rispondiamo con le nostre proposte:

1. la **sospensione** di un anno nell'applicazione di questa norma così che si possa ridiscutere immediatamente la fissazione di nuovi parametri, sulla base di criteri numerici (n. alunni), geografici, ambientali, tenendo conto anche dei diversi ordini di scuola
2. che si avvii una **larga discussione** fra il personale e i soggetti interessati
3. che gli Enti Locali di non procedano a tale dimensionamento e aprano invece una discussione sui loro territori con tutti i soggetti interessati
4. che si proceda ad un **intervento straordinario** sulla messa a norma degli edifici scolastici.

Rivedere e razionalizzare la rete scolastica deve essere frutto di un progetto didattico e formativo con solide basi pedagogiche finalizzato a migliorare i risultati del sistema sul territorio. È un'operazione che richiede un piano di fattibilità perché comporta anche la riorganizzazione dei servizi a partire dai trasporti e una conoscenza precisa della distribuzione e delle caratteristiche delle sedi scolastiche nel territorio.

Per quanto ci riguarda non è più rinviabile a livello politico una **riflessione vera sul ruolo della scuola pubblica** e, in particolare, dell'**autonomia scolastica**.

Per quanto riguarda il Piemonte, il segretario regionale Rudi Aschiero, anche a seguito dell'incontro di luglio sullo stesso tema, intende richiedere al più presto un incontro con il direttore regionale, alla presenza delle OOS dell'Area V della dirigenza scolastica.

4. Mancati finanziamenti per i vicari.

Nella riunione con Gianni Carlini si è ripreso il ragionamento sul mancato pagamento ai docenti delle funzioni superiori svolte in sostituzione dei dirigenti scolastici.

Da anni rivendichiamo una soluzione sindacale, ma il Miur disattende ogni volta gli impegni presi in precedenza. Così è accaduto durante l'incontro del 15 luglio 2011 durante il quale il capo Dipartimento dott. Biondi si era impegnato a richiedere all'ARAN la conferma del parere già espresso nel 2003 sulla copertura finanziaria di questa spesa prevista nel CCNL vigente.

In quell'occasione il MIUR aveva finalmente ammesso che il problema esiste e che i dirigenti scolastici assenti devono essere sostituiti per garantire la continuità dell'azione amministrativa necessaria al buon andamento delle scuole, ma ha continuato ad affermare di non avere risorse destinate o destinabili al pagamento del dovuto ai docenti che si fanno carico di un lavoro e di una responsabilità aggiuntiva.

Purtroppo alle parole non sono seguiti i fatti. Pertanto non è più tollerabile il fatto che lavoratori non vengano pagati a fronte di un lavoro svolto nell'interesse generale della scuola. Al tempo stesso merita una risposta l'exasperazione di Ds e Dsga che reclamano i finanziamenti su una voce che già nel 2007 era stata oggetto di un apposito monitoraggio e che, sulla base dell'ultima circolare sul Programma Annuale 2011, avrebbe dovuto essere oggetto "*di confronto sindacale a livello nazionale*".

Occorre dunque rompere gli indugi per dare certezza ai lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per il lavoro svolto. Pertanto sembra ormai necessario procedere, così come si è fatto per ottenere il pagamento del compenso *tantum* al personale Ata, con i ricorsi ingiuntivi, che sembrano l'unica strada per ottenere ciò che spetta ai lavoratori.

5. Visite fiscali

Si allega un'analisi fatta da Carlini e una proposta di direttive da dare alla segreteria per **disporre** obbligatoriamente le visite fiscali come da art. 55 septies nell'a.s. 2010/11

Art. 55 septies comma 5

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti **valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.**

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Due problemi:

- 1) determinare il finanziamento da inserire nel programma annuale 2012 tenendo conto che potrebbe anche per il 2012 ripetersi la promessa contenuta nelle indicazioni per il programma annuale 2011, poi non mantenuta, di quantificare i finanziamenti da erogare alle scuole.
- 2) Definire i criteri, da non rendere pubblici ma da applicare (determinando le condizioni per poterli utilizzare: dati oggettivi necessari, documentazione, attività del personale amministrativo) e da poter comunicare in caso di problemi con l'amministrazione o con il personale (contenziosi)

Si tiene conto di tutte le assenze per malattia fatte dai dipendenti nell'anno precedente che hanno le caratteristiche indicate dalla legge (come non lavorative si considerano ferie, permessi, giorni liberi dal servizio) e si calcola il costo della relativa visita fiscale. Nel programma annuale si prevede la spesa, compatibilmente con le risorse che si hanno a disposizione.

Relativamente al secondo problema occorre fare riferimento ad elementi oggettivi che vanno determinati:

Numero medio di assenze per malattia nell'anno precedente di tutti i dipendenti (distinte per docenti e ATA)

Numero giorni medio di assenze per malattia nell'anno precedente di tutti i dipendenti (distinte per docenti e ATA)

La valutazione relativamente al singolo dipendente si effettua tenendo conto delle assenze del dipendente in confronto ai due valori medi della categoria e del ricorre di assenze in occasione di disposizioni di servizio particolari (recupero permessi brevi o ritardi (doc e ATA), attività collegiali (doc) e considerando anche situazioni particolari e conosciute dal dirigente.

6. Come organizzare le supplenze brevi

Si sono individuate delle procedure da mettere in atto in caso di suddivisione delle classi per mancanza di supplenti disponibili.

Il problema è soprattutto sentito nelle scuole primarie per l'ovvio motivo dell'età dei bambini, ma anche per la saturazione delle aule scolastiche.

- Le modalità delle supplenze brevi vanno trattate all'inizio dell'anno negli organi collegiali e sono oggetto di delibere o linee di indirizzo (Il collegio e il Consiglio debbono essere coinvolti nella tematica che attiene alla qualità del servizio erogato! Non è un problema che possa riguardare solo il DS o i suoi collaboratori responsabili di plesso, o la segreteria)

- Stabilito che l'assenza improvvisa di uno o più docenti deve soprattutto essere rimediata con ore a disposizione nell'orario - ombra, con ore eccedenti, con la nomina di supplenti, la pratica della divisione delle classi DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE RESIDUALE e deve essere regolamentata con una precisa analisi della situazione del plesso.
- Le aule del plesso sono al limite della capienza?
- Le classi del plesso sono allo stesso piano o in piani diversi?
- Ci sono sufficienti sedie a disposizione per evitare che gli alunni trasferiti in una classe ospitante debbano trascinarsi dietro la sedia?
- Chi provvede alla suddivisione della classe senza docente, con la cura dei casi particolari e con l'attenzione di non creare situazioni problematiche nelle classi accoglienti?
- Sono stati previsti elenchi di alunni che possono essere spostati e in quali classi?

Oltre tutte queste procedure il suggerimento che è stato fatto da Gianni Carlini e che ci sembra di dover trasmettere a tutti è quello di inserire nel PIANO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI una specifica valutazione del rischio della gestione delle emergenze proprio nella situazione di insufficiente presenza di adulti che possano vigilare e organizzare alunni di diverse classi.

Conviene quindi parlare con i propri RSSPP per inserire nel piano una specifica valutazione.

(Si dovrà fare soprattutto riferimento alle emergenze: evacuazioni, situazioni particolari ecc. e relativi comportamenti alternativi o in surrogato del 'normale' piano di evacuazione o emergenza)

In ogni caso se le capienze delle aule NON consentono di accogliere altri alunni si consiglia di :

-affidare la classe 'scoperta' alla classe che ha due docenti (sostegno o residue contemporaneità-compresenze anche per progetti) spostando il gruppo in uno spazio adeguato: palestra, auditorium ecc- (naturalmente ci rendiamo conto che potrebbe non essere facile per le situazioni dell'edificio neanche questa soluzione, però, in ogni caso, bisogna prevedere delle soluzioni)

Ovviamente tutti i docenti e le RSU debbono essere informati e condividere le motivazioni di tali comportamenti.

Particolarmente complessa è la situazione dove c'è anche una carenza di collaboratori nel plesso ai quali poter almeno affidare la breve vigilanza in attesa dell'attuazione delle procedure sopra descritte.

Come ci insegnano le prudenze apprese in occasione delle valutazioni dei rischi è proprio quando si lamentano le maggiori difficoltà che si debbono individuare in anticipo le regole da seguire!

7. Il problema prove Invalsi

Si è sollecitato il Nazionale ad inviare una nuova nota meno "ambigua" di quella dell'anno scorso che ha creato tanti problemi, in merito alle prove INVALSI.

Si concorda in ogni caso che non si debba prevedere la delibera del Collegio docenti in merito.

La discussione sulla valutazione è ancora in atto. Per i docenti che si impegneranno nelle prove si concorda di:

- riconoscere l'impegno delle correzioni prevedendone i tempi necessari nel piano delle attività, sia come tempo dei dipartimenti di lettere e matematica o nelle programmazioni o interclassi o ambiti, cioè nelle 40 ore degli impegni collegiali di collegio o sue articolazioni.
- Il tempo delle somministrazioni in generale è nell'orario di servizio e non pare debba essere retribuito, altrimenti se ne preveda il riconoscimento ad es. con il FIS.

A cura del gruppo di redazione: Emanuela Zoia, Gabriella Mortarotto, Gianni Mastropaolo, Mariella Amico, Mariangela Bucci, Carla Truccano